

**N. 00891/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00863/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2011, proposto da:

Soc. Casa di Cura Villa Anna Maria a r.l., Soc. Casa di Cura Nuova Clinica Annunziatella a r.l., Soc. Casa di Cura Villa Luana Gifi a r.l., Soc. Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.a., Soc. Panoramica a r.l. Casa di Cura Villa Pia Polispecialistica, Soc. Casa di Cura Guarnieri a r.l., Soc. Casa di Cura Ars Medica S.p.a., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Luisa Bellini, Vito Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc. Bellini in Roma, via Orazio, 3;

contro

Commissario ad Acta per la Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto n. 90/10 recante l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio - Commissario ad Acta per la Sanita' e di Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che dalla nota prot. N. 46828 del 3.3.2011 depositata agli atti emerge che il decreto n. 90/2010 impugnato, in effetti, ha comportato un'incidenza inferiore in termini di costi rispetto alle precedenti determinazioni;

Considerato che, peraltro, con la predetta nota, l'amministrazione ha

precisato che nel testo del decreto censurato si legge che “l’assistenza al paziente dialitico in sala contumaciale deve essere effettuata da personale infermieristico specificamente dedicato” e non che un solo infermiere si deve dedicare in modo esclusivo al paziente infetto;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto, tuttavia, che in ragione della particolarità della fattispecie esaminata ricorrono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)